



ALLEGATO 2

AVVISO PUBBLICO

per l'attuazione dell'art. 18 del Reg. (UE) n. 2021/1139

Priorità n. 1

Promuovere la pesca sostenibile e il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquisite

Obiettivo specifico 1.2

Aumentare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di CO2 attraverso la sostituzione o l'ammodernamento dei motori dei pescherecci

Azione 1

Investimenti per migliorare l'efficienza energetica e la mitigazione degli impatti sui cambiamenti climatici

Intervento 112103

Contribuire alla neutralità climatica

INDICE

INDICE	2
1 INTERVENTO	4
1.1 QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'INTERVENTO	4
1.2 OBIETTIVO SPECIFICO, FINALITA' DELL'AZIONE E DELL'INTERVENTO	4
1.3 RISORSE DISPONIBILI PER L'ATTIVAZIONE DELL'INTERVENTO	5
2 AREA TERRITORIALE DI ATTUAZIONE	5
3 ATTIVITA' AMMISSIBILI	5
4 OPERAZIONI ATTIVATE	5
5 APPLICABILITA' DEGLI AIUTI DI STATO.....	6
6 SOGGETTI AMMISSIBILI A PRESENTARE ISTANZA DI SOSTEGNO	6
7 I CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELL'INTERVENTO	6
8 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	10
8.1 MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE	10
8.2 DOCUMENTAZIONE.....	11
8.3 RICEVIBILITA' DELLA DOMANDA.....	13
8.4 AMMISSIBILITA' E VALUTAZIONE.....	14
8.5 GRADUATORIA E ATTO DI CONCESSIONE DEL SOSTEGNO	14
8.6 INTEGRAZIONI O VARIAZIONI PRESENTATE SPONTANEAEMENTE DAL BENEFICIARIO	15
9 SPESE AMMISSIBILI.....	15
10 SPESE NON AMMISSIBILI	18
11 MISURA DEL CONTRIBUTO PUBBLICO E PARTECIPAZIONE DEL FEAMPA.....	19
12 CRITERI DI SELEZIONE	19
13 NOTA METODOLOGICA AI CRITERI DI SELEZIONE.....	22
14 INDICATORI DI RISULTATO E INDICATORI AMBIENTALI.....	24
15 TEMPI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI PROGETTI	25
16 VARIANTI	25
17 PROROGHE.....	27
18 MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI.....	28
18.1 RICHIESTA ANTICIPO.....	28
18.2 RICHIESTA DI STATI DI AVANZAMENTO LAVORI (S.A.L.).....	28
18.3 RICHIESTA SALDO	30
18.4 MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE SPESE AMMESSE	31
19 VINCOLI DI ALIENABILITA' E DI DESTINAZIONE	32

20	OBBLIGHI SPECIFICI DELL'INTERVENTO	34
21	OBBLIGHI DI PUBBLICITA'	35
22	DIRITTI DEL BENEFICIARIO	35
23	RECESSO/RINUNCIA	36
24	REVOCA DEL CONTRIBUTO E RECUPERO DELLE SOMME EROGATE	36
25	CONTROLLI	37
26	INFORMATIVA PRIVACY	37
27	NORME GENERALI	37
28	DEFINIZIONI	38

1 INTERVENTO

1.1 QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'INTERVENTO

Obiettivo Strategico	2- Un'Europa più sostenibile
Priorità	1-Promuovere la pesca sostenibile, il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquisite
Obiettivo Specifico	1.2- Aumentare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di CO2 attraverso la sostituzione o l'ammodernamento dei motori dei pescherecci
Azione	<i>1- Investimenti per migliorare l'efficienza energetica e la mitigazione degli impatti sui cambiamenti climatici</i>
Intervento-Allegato IV Reg. (UE) 2021/1139	3- Contribuire alla neutralità climatica
Operazioni attivate (Tabella 7 Reg. (UE) 2022/79)	1-Investimenti nella riduzione del consumo energetico e nell'efficienza energetica

1.2 OBIETTIVO SPECIFICO, FINALITA' DELL'AZIONE E DELL'INTERVENTO

L'Obiettivo strategico 1.2 mira a garantire il raggiungimento degli obiettivi specifici del *Green Deal* di sostenibilità ambientale, attraverso il potenziamento dell'efficienza energetica e la diffusione delle energie rinnovabili, al fine di sostenere e potenziare la transizione verso una pesca sostenibile, resiliente ai cambiamenti climatici e a basse emissioni di carbonio. In quest'ottica, sarà necessario rafforzare le azioni che mirino al raggiungimento degli obiettivi verdi europei, senza rimandare alle generazioni future il costo e gli effetti, anche irreversibili, di un uso non sostenibile delle risorse naturali.

La finalità dell'azione è la riduzione delle emissioni di CO2 causate dal consumo di carburante mediante l'ammodernamento ovvero la sostituzione del motore principale e motori secondari (compresi generatori di corrente elettrica), per le imbarcazioni di lunghezza inferiore a 24 metri f.t e nel segmento di flotta per il quale l'ultima relazione sulla capacità di pesca, di cui all'art. 22, par. 2, del Reg. (UE) n. 1380/2013, ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca.

In fase di selezione delle operazioni si darà priorità alla sostituzione degli apparati motori di imbarcazioni di lunghezza sotto i 12 m f.t. e che non riportano alcun attrezzo trainato in licenza; nel caso di segmenti di flotta non appartenenti al segmento della piccola pesca costiera è ammessa solo la sostituzione con nuovi motori e non l'ammodernamento dei motori precedenti.

Al fine di poter controllare quanto previsto dall'art.18 del Reg. (UE) n. 1139/2021, in merito alla potenza motrice effettiva ammodernata o sostituita, dovrà essere effettuata una visita tecnica da parte di un Ente di Classifica con rilascio di idonea attestazione.

L'attuazione di questa tipologia di azione nasce dall'esigenza di favorire il pieno inserimento della pesca italiana nell'ambito delle politiche ambientali del mare secondo i principi dell'approccio ecosistemico ed ovviare al prevalente utilizzo di carburanti causa di emissione di gas climalteranti e forte dipendenza dei risultati economici dell'attività dal prezzo dei carburanti stessi e dai relativi consumi.

Saranno sostenuti prioritariamente gli interventi che prevedono l'uso di energie rinnovabili (es. motori elettrici o ibridi) che concorrono direttamente alla riduzione delle cause che determinano i cambiamenti climatici

Nell'ambito dell'intervento *“Contribuire alla neutralità climatica”*, il presente avviso consente di attivare l'operazione di seguito riportata:

Codice Intervento	Intervento	Operazioni attivabili
112103	Contribuire alla neutralità climatica	1-Investimenti nella riduzione del consumo energetico e nell'efficienza energetica

1.3 RISORSE DISPONIBILI PER L'ATTIVAZIONE DELL'INTERVENTO

Per l'intervento di cui al presente bando sono disponibili risorse finanziarie indicate nell'atto di

approvazione dei termini per la presentazione delle domande di aiuto ai sensi del presente avviso.

Non saranno ammissibili iniziative progettuali con importi inferiori ad Euro 5.000,00.

2 AREA TERRITORIALE DI ATTUAZIONE

Le azioni previste all'interno di questo obiettivo specifico sono dirette a tutti i territori costieri della Regione Liguria su cui insistono flotte pescherecce.

3 ATTIVITA' AMMISSIBILI

Il sostegno di cui al presente capo riguarda gli interventi che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della Politica Comune della Pesca (PCP) definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 attraverso l'Obiettivo Specifico 1.2: *“Aumentare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di CO2 attraverso la sostituzione o l'ammodernamento dei motori dei pescherecci”*.

Il raggiungimento dell'obiettivo specifico, nell'ambito della presente azione, viene attuato attraverso la realizzazione di investimenti nella riduzione del consumo energetico e nell'efficienza energetica nel settore della pesca. Il sostegno del PN FEAMPA 21-27 è finalizzato ad investimenti per la sostituzione o l'ammodernamento di un motore principale o ausiliario di un peschereccio di lunghezza UE fuori tutto fino a 24 metri, secondo quanto previsto dall'art.18 del Reg. (UE) n. 1139/2021 che dovranno essere realizzati in conformità alle disposizioni di cui al citato articolo.

4 OPERAZIONI ATTIVATE

Con il presente avviso sono attivabili le seguenti operazioni di cui alla Tabella 7 del Reg. (UE) n. 2022/79:

01 -Investimenti nella riduzione del consumo di energia e nell'efficienza energetica

Nell'ambito di questa operazione si sostengono investimenti finalizzati **all'ammodernamento ovvero la sostituzione del motore principale e motori secondari** (compresi generatori di corrente elettrica), per le imbarcazioni di lunghezza inferiore a 24 metri f.t e nel segmento di flotta per il quale l'ultima relazione sulla capacità di pesca, di cui all'art. 22, par. 2, del Reg. (UE) n. 1380/2013, ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca.

In fase di selezione delle operazioni si darà priorità alla sostituzione e/o ammodernamento degli apparati motori di imbarcazioni di lunghezza sotto i 12 m f.t. e che non riportano alcun attrezzo trainato in licenza; **nel caso di segmenti di flotta non appartenenti al segmento della piccola pesca costiera è ammessa solo la sostituzione con nuovi motori.**

Saranno sostenuti prioritariamente gli interventi che prevedono l'uso di energie rinnovabili (es. motori elettrici o ibridi) che concorrono direttamente alla riduzione delle cause che determinano i cambiamenti climatici.

5 APPLICABILITÀ DEGLI AIUTI DI STATO

L'azione attua quanto previsto dall'art. 18 del Reg. (UE) 1139/2021, specificando le condizioni attuative delle operazioni attivabili. **Per questo intervento non è previsto il ricorso agli Aiuti di Stato.**

Un'operazione a valere su questa tipologia di intervento potrà essere ammessa solo se rispetta tutte le condizioni riportate nella presente disposizione attuativa.

6 SOGGETTI AMMISSIBILI A PRESENTARE ISTANZA DI SOSTEGNO

I soggetti ammissibili a presentare istanza di sostegno, in forma singola o associata, sono soggetti con qualsiasi personalità fisica/giuridica in grado di contribuire alle azioni descritte:

- proprietari e armatori di imbarcazioni da pesca professionale marittima.

7 I CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELL'INTERVENTO

Di seguito si riportano i criteri di ammissibilità per l'intervento.

OPERAZIONI A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Proprietari e armatori di imbarcazioni da pesca professionale marittima
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ'
Applicazione dei CCNL di riferimento, stipulati dalle organizzazioni sindacali e conformi con le disposizioni di legge, nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente.
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ' DEL SOGGETTO RICHIEDENTE
Il richiedente non rientra nei casi di cui all'art.138, par. 1 del Reg. (UE EURATOM) 2024/2509 (*)
Il richiedente non rientra nei casi di cui all'art.11, par. 1 e 3 del Reg. (UE) 2021/1139 (**) ^{1 2}
Se il richiedente non è il proprietario dell'imbarcazione, occorre che sia in possesso dell'autorizzazione di quest'ultimo

¹ Nel caso si verifichino situazioni di cui all'art.11, par. 1 e 3 del Reg. (UE) 2021/1139 durante il periodo compreso tra la presentazione della domanda di sostegno e cinque anni dopo l'esecuzione del pagamento finale, il sostegno corrisposto a titolo del FEAMPA e relativo a tale domanda è recuperato dall'operatore, in conformità dell'articolo 44 del medesimo regolamento e dell'articolo 103 del regolamento (UE) 2021/1060.

² Una domanda di sostegno presentata da un operatore è inammissibile per un periodo di tempo determinato ai sensi del Reg. (UE) n. 2022/2181 del 29 giugno 2022 se l'autorità competente ha accertato con decisione definitiva che l'operatore ha commesso una frode quale definita all'articolo 3 della direttiva (UE) 2017/1371, nell'ambito del FEAMP o del FEAMPA.

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALLE OPERAZIONI ATTIVATE

Le operazioni concorrono all'Obiettivo Specifico 1.2 del FEAMPA 21-27

L'operazione non deve produrre un aumento della capacità di pesca del peschereccio

Il richiedente il sostegno deve avere sede legale e/o operativa nella Regione Liguria

Il peschereccio deve appartenere ad un segmento di flotta per il quale l'ultima relazione sulla capacità di pesca, di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento. (***)

Il peschereccio è stato registrato nel registro della flotta dell'Unione per almeno i cinque anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno.

Il peschereccio oggetto dell'intervento ha una lunghezza f.t. inferiore o uguale a 24 m.

Per i pescherecci di piccola pesca costiera, la potenza in kW del motore nuovo o ammodernato non deve superare quella riportata sui documenti di bordo del motore.

Per tutti gli altri pescherecci di lunghezza non superiore a 24 m f.t., la potenza in kW del motore nuovo non deve superare quella riportata sui documenti di bordo, e il motore nuovo deve emettere almeno il 20 % di CO2 in meno rispetto al motore sostituito, ovvero in alternativa il nuovo motore deve utilizzare il 20% in meno di combustibile.

Non possono essere selezionate per il sostegno FEAMPA le operazioni materialmente completate (****) e pienamente attuate prima che la domanda di finanziamento a valere sul Programma sia stata presentata dal beneficiario, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno

(*) non rientrare nei casi di esclusione disciplinati dall'art. 138 del Reg. (UE, Euratom) n. 2509/2024 di seguito riportati:

a) la persona o l'entità è in stato di fallimento, è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, è in stato di amministrazione controllata, ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale;

b) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l'entità non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo il diritto applicabile;

c) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l'entità si è resa colpevole di gravi illeciti professionali per aver violato le leggi o i regolamenti applicabili o i principi deontologici della professione da essa esercitata o per aver tenuto qualsiasi condotta illecita che incida sulla sua credibilità professionale, qualora dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza grave, nelle ipotesi seguenti:

i) per aver reso in modo fraudolento o negligente false informazioni ai fini della verifica dell'assenza di motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di ammissibilità o di selezione o nell'esecuzione dell'impegno giuridico;

ii) per aver concluso accordi con altre persone o entità allo scopo di provocare distorsioni della concorrenza;

iii) per aver violato i diritti di proprietà intellettuale;

- iv) per aver influenzato indebitamente o per aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale per ottenere fondi dell'Unione sfruttando, mediante false dichiarazioni, un conflitto d'interessi che coinvolge gli agenti finanziari o le altre persone di cui all'articolo 61, paragrafo 1;
- v) per aver tentato di ottenere informazioni riservate che potessero conferirle vantaggi indebiti nell'ambito della procedura di aggiudicazione o di attribuzione;
- vi) per aver incitato alla discriminazione, all'odio o alla violenza nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo o attività analoghe contrarie ai valori su cui si fonda l'Unione, sanciti dall'articolo 2 TFUE, qualora tale illecito abbia un'incidenza sull'integrità della persona o dell'entità che influisce negativamente sull'esecuzione dell'impegno giuridico o rischia concretamente di pregiudicarla;
- d) è stato accertato da una sentenza definitiva che la persona o l'entità è colpevole di:
 - i) frode, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio e dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, stabilita dall'atto del Consiglio del 26 luglio 1995;
 - ii) corruzione, quale definita all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/1371 o corruzione attiva ai sensi dell'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, stabilita dall'atto del Consiglio del 26 maggio 1997, o condotte, quali definite all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, o corruzione, quale definita in altre legislazioni vigenti;
 - iii) comportamenti connessi a un'organizzazione criminale, di cui all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - iv) riciclaggio o finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - v) reati di terrorismo o reati connessi ad attività terroristiche, quali definiti agli articoli da 3 a 12 della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio (55), ovvero istigazione, concorso o tentativo di commettere tali reati, quali definiti all'articolo 14 di detta direttiva;
 - vi) lavoro minorile e altri reati relativi alla tratta di esseri umani di cui all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - e) la persona o l'entità ha mostrato significative carenze nell'adempiere ai principali obblighi ai fini dell'esecuzione di un impegno giuridico finanziato dal bilancio, che:
 - i) hanno causato la risoluzione anticipata di un impegno giuridico;
 - ii) hanno comportato l'applicazione della clausola penale o di altre penali contrattuali; o
 - iii) sono state evidenziate da un ordinatore, dall'OLAF o dalla Corte dei conti in seguito a verifiche, audit o indagini;
 - f) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l'entità ha commesso un'irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio;
 - g) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l'entità ha creato un'entità in una giurisdizione diversa con l'intento di eludere obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giuridici nella giurisdizione in cui ha la sede sociale, l'amministrazione centrale o la sede di attività principale;
 - h) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che è stata creata un'entità con l'intento di cui alla lettera g);
 - i) l'entità o la persona si è opposta intenzionalmente e senza adeguata giustificazione a un'indagine, a una verifica o a un audit effettuati da un ordinatore o dal suo rappresentante o da un revisore, dall'OLAF,

dall'EPPO o dalla Corte dei conti. Si considera che la persona o l'entità si oppone a un'indagine, a una verifica o a un audit se compie azioni allo scopo o con l'effetto di impedire, ostacolare o ritardare lo svolgimento delle attività necessarie per eseguire l'indagine, la verifica o l'audit. Tali azioni comprendono, in particolare, rifiutare di concedere l'accesso necessario ai propri locali o a qualsiasi altra zona utilizzata a fini professionali, nascondere o rifiutare di comunicare informazioni o fornire informazioni false.

(**) Nello specifico una domanda di sostegno presentata da un operatore non è ammissibile per un periodo di tempo determinato ai sensi del Reg. (UE) n. 2022/2181 del 29 giugno 2022, se l'autorità competente ha accertato che l'operatore in questione:

- a) ha commesso infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio o dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009 o di altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della PCP;
- b) ha partecipato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008, o di una nave battente bandiera di un paese identificato come paese terzo non cooperante ai sensi dell'articolo 33 di tale regolamento;
- c) ha commesso uno qualsiasi dei reati ambientali di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, se la domanda di sostegno è presentata a norma dell'articolo 27 del presente regolamento.

(***) Sulla base della 'Relazione annuale sugli sforzi compiuti dall'Italia nel 2023 per il raggiungimento di un equilibrio sostenibile tra la capacità e le possibilità di pesca. (in ottemperanza all'art. 22 del Regolamento (CE) n. 1380/2013)' non possono accedere agli aiuti del presente avviso le imbarcazioni abilitate al sistema di pesca 'Strascico' (tecnica di pesca DTS) con attrezzi da pesca 'Reti da traino' OTB (reti a strascico) e PTB (reti a strascico in coppia) di lunghezza fuori tutta superiore a 12 metri.

(****) Operazioni materialmente completate o pienamente attuate:

- nel caso di operazione riguardante esclusivamente opere edilizie, l'opera può essere definita materialmente completata o pienamente attuata quando sono terminati gli acquisti dei materiali e l'opera è conclusa e utilizzabile, dimostrato dai relativi giustificativi di trasporto e/o spesa.;
- nel caso di operazione riguardante esclusivamente acquisto di attrezzature l'opera può essere definita materialmente completata o pienamente attuata con la fornitura dell'ultima attrezzatura (la data è desumibile dal documento di trasporto) e l'effettiva utilizzazione dell'opera. Sarà considerata opera materialmente conclusa qualora il mancato funzionamento sia imputabile al beneficiario;
- nel caso di operazioni riguardanti sia l'acquisto di attrezzature che opere edilizie, l'operazione può essere definita materialmente completata o pienamente attuata, quando entrambe le fattispecie di cui ai punti precedenti sono contemporaneamente soddisfatte;
- nel caso dell'operazione 6 "Primo acquisto di un peschereccio", attivata dall'azione 6 – Intervento 02 – Obiettivo Specifico 1.1., si specifica che tale operazione si intende perfezionata, ovvero materialmente completata o pienamente attuata, con la stipula dell'atto di compravendita e l'effettiva utilizzabilità dell'imbarcazione, ovvero, nel caso di attivazione contemporanea di più operazioni, al momento della conclusione di tutte le operazioni previste nell'atto di concessione.

I requisiti di ammissibilità devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di sostegno fatto salvo quanto diversamente disposto dai Regolamenti applicabili.

Per l'ammissibilità dell'operazione non rileva il luogo dell'iscrizione dell'imbarcazione nell'ufficio marittimo.

8 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

8.1 MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE

Per presentare la domanda, è necessario accedere al portale <https://sportellonline.regione.liguria.it/> o al link diretto: https://sportellonline.regione.liguria.it/servizio/PE_0128.

Per accedere al portale è necessario utilizzare le proprie credenziali SPID, CNS o CIE, selezionare “Accedi al sistema” e fare clic sul pulsante blu corrispondente al metodo di accesso scelto.

Nel caso in cui si operi sul portale in nome e per conto di soggetti che non siano persone fisiche (imprese, enti, associazioni ecc.), è necessario preliminarmente accedere alla sezione “Il mio profilo” e successivamente “le tue autorizzazioni” ed eseguire le seguenti fasi:

- a) scaricare il fac-simile di autorizzazione ad operare sul sistema *Sportello online* per conto dell'Ente nella sezione “*Modulistica*”;
- b) compilare il suddetto modulo in tutte le sue parti su carta intestata dell'ente;
- c) convertire il file in formato .pdf e firmarlo con firma digitale in formato PAdES. In alternativa alla firma digitale è possibile la firma autografa con integrata, nel corpo dello stesso documento PDF, fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- d) selezionare la sezione “*Il tuo profilo*” e successivamente “*le tue autorizzazioni*”;
- e) caricare il documento di autorizzazione. Il documento verrà automaticamente allegato alla istanza presentata.

Nel caso in cui si operi sul portale in nome e per conto di una persona fisica, è necessario preliminarmente accedere alla sezione “Il mio profilo” e successivamente “Le tue deleghe” ed eseguire le seguenti fasi:

- a) scaricare il fac-simile di delega ad operare sul sistema *Sportello online* per conto di un delegato nella sezione “*Modulistica*”;
- b) compilare il suddetto modulo in tutte le sue parti;
- c) convertire il file in formato .pdf e firmarlo con firma digitale in formato PAdES. In alternativa alla firma digitale è possibile la firma autografa con integrata, nel corpo dello stesso documento PDF, fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- d) selezionare la sezione “*Il tuo profilo*” e successivamente “*Le tue deleghe*”;
- e) caricare il documento di delega. Il documento verrà automaticamente allegato alla istanza presentata.

Dopo l'autenticazione, cliccando su “*Compila e invia la tua istanza*”, si accede direttamente alla fase di compilazione dell'istanza selezionata: verrà visualizzata la schermata della domanda in “*bozza*”, identificata da un codice univoco sempre evidenziato accanto al nome del titolare in ogni fase di compilazione.

È possibile salvare la domanda in bozza con i dati già inseriti per riprenderla in un momento successivo. I campi obbligatori sono contrassegnati da un asterisco e vanno necessariamente compilati per poter

accedere alla sezione successiva denominata “*Inserisci allegati*”; il sistema avvisa automaticamente se ci sono campi obbligatori che non sono stati compilati.

I modelli degli allegati sono reperibili dal sito www.agriligurianet.it nella pagina dedicata agli avvisi relativi al FEAMPA 2021-2027.

Una volta terminata la compilazione della domanda, completa di tutti i campi obbligatori ed inseriti gli allegati richiesti, selezionare il tasto “*Avanti*” dalla sezione “*Inserisci Allegati*” per passare alla sezione “*Riepilogo ed Invio*”. In questa sezione, è possibile visualizzare l’anteprima del modulo istanza compilato ed effettuare l’invio cliccando sul tasto “*Invia*”.

Dopo aver cliccato su “*Invia*”, la domanda viene automaticamente protocollata all’interno del sistema di Protocollo della Regione Liguria. Il numero di protocollo attribuito all’istanza viene comunicato direttamente tramite l’interfaccia applicativa.

Una volta inviata e conseguentemente protocollata, la domanda non è più modificabile.

La domanda deve essere redatta esclusivamente online. L’invio delle domande di sovvenzione dovrà essere effettuato **entro il termine indicato nell’atto di approvazione dell’apertura dei termini per la presentazione**. Se la domanda non viene inviata attraverso la piattaforma *sportellonline*, non verrà considerata valida ai fini del presente avviso.

Dopo la ricezione della domanda, la stessa è assegnata ad un Responsabile di Procedimento che si occupa della sua trattazione. Ogni aggiornamento della stessa verrà inserito in maniera cronologica all’interno della trattazione. Da questa pagina, il richiedente potrà consultare tutta la documentazione, seguire le varie fasi del procedimento, rispondere ad eventuali richieste e ricevere l’esito dell’istanza.

Le domande che a seguito dell’istruttoria, di cui al successivo paragrafo 8.4, necessitassero di un’ulteriore integrazione della documentazione tecnica, dovranno essere integrate della documentazione richiesta entro 15 giorni dalla richiesta a pena di decadenza; la documentazione dovrà essere inviata attraverso il suddetto portale.

8.2 DOCUMENTAZIONE

I soggetti che intendono accedere ai finanziamenti dovranno presentare la seguente documentazione:

1. **Domanda**, comprensiva dell’attestazione dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 7, dell’autovalutazione circa l’applicazione dei criteri di selezione, degli indicatori di risultato e dell’assunzione degli impegni relativi agli obblighi di cui ai paragrafi 19, 20 e 21, sottoscritto dal legale rappresentante, e inoltrata secondo le indicazioni di cui al paragrafo precedente;

Per quanto riguarda i criteri di selezione, questi **devono essere ampiamente descritti nella sezione “Elementi a supporto del punteggio assegnato”** riportata nella domanda online poiché in caso di motivazione insufficiente non potranno essere valutati ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al paragrafo 12;

2. **Relazione tecnica e descrittiva del progetto**, sottoscritta dal richiedente, redatta secondo il modello di cui all’allegato A³ che riporta tra l’altro le seguenti informazioni:

- obiettivi e programma dell’intervento, localizzazione dell’intervento da eseguire, operazioni da realizzare con l’indicazione del tipo di attività da svolgere e relativi costi previsti, indicazione sulla

³ Modulistica scaricabile dal sito www.agriligurianet.it

disponibilità delle aree o immobili da utilizzare, descrizione delle prospettive di mercato attese ove pertinente;

- cronoprogramma che rappresenti la collocazione temporale delle fasi di realizzazione del progetto nel rispetto dei termini previsti dal presente bando;
 - quadro economico di realizzazione del progetto (comprendente la classificazione delle spese inserite nel SIGEPA). Per gli interventi di cui al presente avviso le spese **devono essere tutte classificate nell'ambito della categoria “Concessione di contributi ad unità produttive - altro (codici da 07.00 a 7.08)”**;
3. nel caso in cui la domanda riguardi una sovvenzione di importo superiore a 150.000 Euro, dichiarazioni sostitutive necessarie per le verifiche antimafia (Allegato⁴ B);
 4. documenti di bordo in corso di validità. In particolare, dovranno essere allegati:
 - copia della **licenza di navigazione**;
 - copia del **titolo abilitativo alla pesca (licenza di pesca o attestazione provvisoria)**;
 - copia delle annotazioni di sicurezza;
 5. in caso di **imbarcazione di proprietà di terzi** deve essere presentata apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà, a firma del proprietario, di assenso all'esecuzione delle opere nonché all'iscrizione dei relativi vincoli resa secondo il modello allegato⁴ D;
 6. nel caso di acquisto di beni in leasing copia del relativo contratto;
 7. In caso di **acquisto di beni materiali nuovi (macchine, attrezzi)** e servizi:
 - a. Almeno **tre preventivi per ciascuna fornitura**; i preventivi devono essere corredati da e-mail o PEC di richiesta, e-mail o PEC di risposta, eventualmente contratto o lettera di incarico. Al fine di essere accettati, i preventivi devono presentare le seguenti caratteristiche:
 - **essere stati rilasciati antecedentemente alla data di presentazione della domanda** e, in caso di scadenza espressa, essere in corso di validità al momento della presentazione della domanda;
 - **essere confrontabili**. Al fine di assicurare la confrontabilità, le richieste di preventivo dovranno essere formulate tutte secondo il medesimo schema indicante le caratteristiche della prestazione richiesta, analogamente le offerte dovranno riguardare prestazioni coerenti con le specifiche indicate nella richiesta;
 - **prodotti da soggetti che non sono imputabili a un unico centro decisionale**, ossia rilasciati da ditte che non hanno il medesimo rappresentante legale/direttore/socio di maggioranza, che non fanno capo ad uno stesso gruppo, e le cui sedi amministrative o legali non abbiano gli stessi indirizzi;
 - le ditte contattate per i preventivi di spesa devono essere regolari, specializzate e qualificate (devono risultare iscritte alla Camera di Commercio, per le classi di attività afferenti alla tipologia di fornitura richiesta, avere stato attivo, ecc.).

Per le spese non ancora sostenute è ammessa la presentazione di un unico preventivo solamente in caso di esclusività del fornitore (es. in presenza di un brevetto o anche di un bene o servizio che per caratteristiche tecniche e grado di perfezione richiesti una sola ditta può fornire), attestata dal richiedente o suo legale rappresentante e comprovata da idonea documentazione.

Ulteriori dettagli sino riportati nel paragrafo 9 relativo alle spese ammissibili;

- b. **dichiarazione di congruità del costo** (allegati⁴ F1 ed F2) per la fornitura di beni e servizi, sottoscritta dal legale rappresentante, con allegati almeno i preventivi di cui alla lettera a);

- c. in caso di spese già effettuate alla data di presentazione della domanda (e comunque per iniziative non ancora completate), fatto salvo quanto previsto al precedente punto a:
 - copia delle fatture riportanti l'esatta indicazione dei beni;
 - relazione di congruità del costo redatta dal tecnico incaricato, qualora non fossero stati acquisiti almeno tre preventivi prima dell'ordine;
- 8. la documentazione di cui al punto precedente deve essere presentata anche per l'eventuale affidamento dell'incarico professionale per la progettazione afferente all'istanza;
- 9. qualora il tecnico progettista non firmi digitalmente i documenti di sua competenza occorre allegare copia del documento d'identità in corso di validità, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 445/2000;
- 10. copia dei documenti attestanti le quantità di emissione di CO2 sia per il motore da sostituire o da ammodernare, che per il nuovo motore installato ovvero ammodernato. Se le informazioni pertinenti certificate dal costruttore del motore interessato nell'ambito di un'omologazione o di un certificato di prodotto per uno o entrambi i motori non consentono un confronto tra le emissioni di CO2 o il consumo di combustibile, la riduzione delle emissioni di CO2 si considera realizzata in uno dei seguenti casi:
 - il nuovo motore utilizza una tecnologia efficiente sotto il profilo energetico e la differenza tra il motore nuovo e il motore sostituito è di almeno 7 anni;
 - il nuovo motore utilizza un tipo di combustibile o un sistema di propulsione che si ritiene emetta meno CO2 rispetto al motore sostituito. In quest'ultimo caso dovrà essere presentata una relazione tecnica di un professionista qualificato comprovante le minori emissioni attese di CO2 e riportante le fonti dei dati e/o la bibliografia tecnico scientifica a supporto delle conclusioni;
- 11. qualora il richiedente si attribuisca un punteggio per il criterio SR5, copia della documentazione comprovante la partecipazione a un progetto riguardante l'attività di recupero di rifiuti in mare;
- 12. qualora il richiedente si attribuisca un punteggio per il criterio SO2, copia dei documenti attestanti le quantità di emissione di CO2 sia per il motore da sostituire, che per il nuovo motore da installare/installato;

Documentazione da presentare per spese già sostenute al momento della presentazione della domanda

In caso di spese già effettuate alla data di presentazione della domanda (e comunque per iniziative non ancora completate), fatto salvo quanto previsto al precedente punto 7:

- a. **copia delle fatture** riportanti l'esatta indicazione dei beni;
- b. **relazione di congruità del costo redatta dal tecnico incaricato**, qualora non fossero stati acquisiti almeno tre preventivi prima dell'ordine.

Ulteriore Documentazione per richiedente in forma societaria

- copia dello statuto, dell'atto costitutivo ed elenco soci;
- copia dell'atto di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica;
- delibera/atto dal quale risulta che il rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli impegni previsti dal progetto/intervento, a richiedere ed a riscuotere il sostegno.

8.3 RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA

La domanda di sostegno non è ricevibile se:

1. inoltrata con mezzi diversi da quelli indicati nel presente avviso;
2. inviata oltre il termine di scadenza del bando;
3. priva del documento essenziale *“Domanda di sovvenzione”* e della relativa *“Relazione tecnica”*;
4. priva del documento di identità del richiedente in caso di delega/autorizzazione a operare sul portale sportello online come descritto al paragrafo 8.1.

Le domande pervenute vengono comunque acquisite agli atti e al protocollo dell’Ente.

Le domande che rientrano in uno dei casi di irricevibilità non accedono alla fase di ammissibilità.

Al di fuori dei casi sopra riportati la domanda è ricevibile e viene sottoposta alla verifica di ammissibilità al finanziamento.

8.4 AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE

Attraverso tale controllo viene verificato che i soggetti richiedenti il contributo e le operazioni proposte siano ammissibili al contributo del FEAMPA sulla base di quanto disposto dal presente Avviso pubblico.

Il Settore Politiche Agricole e della Pesca procede alla valutazione delle domande entro 45 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle istanze e provvede a:

- comunicare l’avvio del procedimento al beneficiario contenente le informazioni previste dalla L.R. 56/2009. Nella lettera verranno anche comunicati il codice alfanumerico univoco di progetto e il CUP;
- acquisire la documentazione obbligatoria (es. DURC, attestazione di insussistenza di pendenze fiscali definitivamente accertate, documentazione antimafia, verifica delle duplicazioni del finanziamento, casellario giudiziale, infrazioni, certificato relativo alle sanzioni amministrative dipendenti da reato, ecc.);
- verificare la rispondenza della domanda agli obiettivi ed alle finalità previste nell’operazione;
- esaminare le caratteristiche tecnico-economiche di ciascun progetto, ivi compresa la rispondenza alla normativa comunitaria/nazionale/regionale in vigore;
- assegnare un punteggio sulla base dei criteri di selezione riportati nel presente Avviso e approvati dal Comitato di Sorveglianza per l’operazione;
- richiedere eventuali integrazioni documentali ai sensi dell’art. 11 della L.R. 56/2009, interrompendo i termini di conclusione della fase istruttoria;
- procedere a comunicare eventuali motivi ostativi all’accoglimento della domanda ai sensi dell’art. 14 della L.R. 56/2009.

Le comunicazioni di cui sopra sono notificate agli interessati direttamente dal portale ‘sportellonline’.

Ai fini della valutazione dei progetti, il responsabile del procedimento può eseguire eventuali verifiche *in loco* afferenti alla fase istruttoria.

Le istanze valutate positivamente sono inserite in una graduatoria e ammesse a contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili come specificato al precedente successivo.

I progetti sono finanziati secondo l’ordine derivante dalla graduatoria.

8.5 GRADUATORIA E ATTO DI CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

La graduatoria, di cui al precedente paragrafo, è redatta dal Settore Politiche Agricole e della Pesca che nei successivi trenta giorni provvede con atto amministrativo a comunicare ai beneficiari la sua approvazione e l’impegno dei fondi per la concessione dei contributi ammessi.

L'atto di approvazione della graduatoria e di concessione del sostegno possono anche coincidere e sono notificati agli interessati direttamente dal portale 'sportellonline' o a mezzo PEC.

Per ciascun soggetto ammesso saranno indicati:

- numero identificativo del progetto e CUP;
- nominativo del beneficiario/ragione sociale;
- codice fiscale o P. IVA;
- spesa ammessa a contributo/ spesa preventivata;
- quota comunitaria, nazionale e regionale del contributo;
- totale del contributo concedibile;
- punteggio.

Le condizioni presenti nella domanda di sostegno, che in fase di istruttoria siano state validate per l'attribuzione di punteggi utili ai fini della collocazione nelle graduatorie di ammissibilità, predisposte per la concessione degli aiuti, devono essere mantenute almeno sino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato. La perdita dei requisiti, qualora comportasse il venir meno del presupposto per la collocazione in graduatoria, determina la decadenza della domanda con la conseguente restituzione delle somme di cui all'Atto di concessione maggiorate degli interessi legali.

E' possibile procedere con lo scorrimento della graduatoria nei limiti delle risorse disponibili nel piano finanziario. Attraverso lo scorrimento della graduatoria saranno finanziati progetti utilmente inseriti in graduatoria e risultati precedentemente non finanziati o parzialmente finanziati per esaurimento delle risorse.

In caso di finanziamento parziale per carenza di risorse, è ammesso da parte del beneficiario il ridimensionamento finanziario del progetto, fatto salvo il rispetto delle finalità dell'intervento originariamente ammesso a contributo.

8.6 INTEGRAZIONI O VARIAZIONI PRESENTATE SPONTANEAMENTE DAL BENEFICIARIO

Il richiedente, dopo la presentazione della domanda di sostegno, è tenuto a comunicare tempestivamente al Settore Politiche Agricole e della Pesca eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e/o nella documentazione allegata.

Dette variazioni possono essere relative sia ai requisiti di ammissibilità, sia alle valutazioni inerenti ai criteri di selezione delle domande. In tal caso, le variazioni che riguardano dati rilevanti l'attribuzione delle priorità e dei punteggi, che intervengono successivamente, e più nel dettaglio nel periodo compreso tra la presentazione della domanda e la formazione delle graduatorie di ammissibilità, non possono comportare un aumento dei punteggi o, più in generale, un vantaggio per il richiedente mentre, al contrario, ne potranno determinare una diminuzione, sia in termini di assegnazione di priorità assolute che in decremento dei punteggi attribuiti per priorità relative.

Successivamente alla concessione del contributo non sarà preso in considerazione alcun riesame dell'istanza.

Le informazioni di cui al presente paragrafo devono essere trasmesse a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@pec.regioneliguria.it destinandola al Settore Politiche Agricole e della Pesca riportando nell'oggetto almeno le seguenti informazioni: 'FEAMPA 2021-2027, riferimento all'atto di approvazione dell'avviso, numero alfanumerico della domanda di aiuto e relativo CUP'.

9 SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute successivamente alla data di presentazione dell'istanza di finanziamento. Sono, altresì, riconoscibili anche spese precedenti, purché sostenute dopo la data del

01/10/2025 e afferenti ad operazioni non concluse alla data di presentazione dell'istanza di finanziamento, come stabilito dall'art. 63 del Reg. (UE) n.2021/1060, fermo restando l'ammissibilità della stessa.

Al fine di garantire il rispetto dell'art. 63, par. 6 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, **non sono comunque ammesse iniziative che comprendono oltre l'80% di spese già sostenute in data antecedente a quella di presentazione della domanda di sovvenzione**, rispetto alle spese complessive al netto delle spese generali.

Le indicazioni in materia di spese ammissibili sono contenute nelle *"Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021-2027"* approvate dal Tavolo Istituzionale e con Decreto n. 112481 del 07/03/2024 dell'AdG PN FEAMPA 2021-2027. Per tutto quanto non riportato in dette linee guida si fa riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 10 marzo 2025, n. 66, recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027.

Per alcune tipologie di spese sono da osservare le seguenti indicazioni di cui alle *'Linee guida sulle spese ammissibili'*.

Beni e servizi

I beni acquistati devono essere nuovi di fabbrica, privi di vincoli o pegni.

La scelta del bene o del servizio, che sia più aderente alle esigenze dell'operazione, è effettuata dal richiedente sulla base di parametri tecnico-economici e di congruità dei prezzi, evidenziati nella documentazione dei preventivi.

Ferma restando la libera scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile.

Di seguito si riporta una lista indicativa ma non esaustiva delle spese ammissibili:

- Acquisto di beni e servizi riguardanti le imbarcazioni e le relative attrezature/apparecchiature a bordo funzionali alla riduzione delle emissioni inquinanti o gas a effetto serra ed all'aumento dell'efficienza energetica (es. sostituzione motore a scoppio con elettrico, alimentazione solare, miglioramento dell'efficienza energetica dello scafo e delle eliche, ecc.);
- investimenti in attrezature strumentali e tecnologiche necessari alla realizzazione del progetto;
- spese per consulenza professionale per le attività previste dal progetto.

Informazioni più dettagliate circa le tipologie di spese ammissibili afferenti alle operazioni sono reperibili al paragrafo 4.

Locazione finanziaria

Fatta salva l'ammissibilità della spesa per locazione semplice o per noleggio, purché direttamente connessa all'operazione, la spesa per la locazione finanziaria (leasing) è ammissibile alle seguenti condizioni:

1. il beneficiario sia l'utilizzatore;
2. i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile;
3. nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi;
4. l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al numero 2) è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati; se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento cofinanziato, è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento;
5. nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile; è onere dell'utilizzatore dimostrare che la locazione finanziaria costituisce il metodo più economico per acquisire l'uso del bene; nel caso in cui risulti che i costi sono inferiori utilizzando un metodo alternativo, quale la locazione semplice del bene, i costi supplementari sono detratti dalla spesa ammissibile;

Spese generali

Le spese generali sono ammissibili se sono collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, quantificate e ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale delle altre spese ammissibili a beneficiare del finanziamento FEAMPA.

Nell'ambito di dette spese rientrano a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- le spese di progettazione e di direzione dei lavori
- le spese per consulenza tecnica e finanziaria, comprese quelle per la predisposizione dell'istanza, nonché le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata;
- costi per le forme di comunicazione obbligatorie ai sensi dell'art. 50 del Reg. (UE) 2021/1060;
- le spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari sono ammissibili qualora tali garanzie siano previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di Gestione.

Nell'ambito delle spese generali per la progettazione, direzione lavori, consulenza tecnica e finanziaria, perizie tecniche o finanziarie, ai fini della verifica sulla congruità di tali costi, **è necessaria la presentazione di tre preventivi di spesa confrontabili, prodotti da soggetti indipendenti**. Ferma restando la libera scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile.

10 SPESE NON AMMISSIBILI

In generale non sono ammissibili spese:

- che non rientrano nelle categorie previste dalle operazioni attivate;
 - presentate oltre il termine previsto per la rendicontazione;
 - quietanzate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione.
- 1) Non sono ammissibili i costi di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera a), regolamento (UE) n. 2021/1060;
 - 2) Non sono ammissibili le spese relative ad operazioni escluse dall'ambito di applicazione ai fini del sostegno del Reg. (UE) n. 2021/1139, in particolare quelle indicate nell'art.13;
 - 3) Non sono inoltre ammissibili i seguenti altri costi:
 - a. l'IVA, salvo che non sia recuperabile dal beneficiario;
 - b. i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie;
 - c. i deprezzamenti e le passività;
 - d. gli interessi di mora;
 - e. le perdite sul cambio, le commissioni e altri oneri per operazioni relative a prodotti finanziari ai sensi dell'articolo 1 lett. u) del Decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58;
 - 4) Ai sensi dell'articolo 66 del regolamento (UE) n. 2021/1060, non sono ammissibili le spese per una delocalizzazione, come definita all'articolo 2, punto 61 -bis regolamento (UE) 651/2014;
 - 5) Non sono altresì ammissibili le spese relative a:
 - industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
 - adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
 - acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
 - acquisto di arredi ed attrezzature d'ufficio diverse da quelle di laboratorio;
 - attrezzature informatiche e relativi software, utilizzate dalle strutture amministrative o contabili dell'impresa;
 - opere di abbellimento e spazi verdi;
 - costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
 - materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
 - servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
 - realizzazione di opere tramite commesse interne;
 - consulenze, servizi e prodotti forniti da soci;
 - tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
 - acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati;

- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- costruzione di strutture eccetto quelle che non siano inerenti al progetto per il raggiungimento delle finalità dell'operazione;
- software non specialistico e non connesso all'attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMPA, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- spese di alloggio;
- spese per procedure amministrative, brevetti e bandi di gara;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni;
- canoni delle concessioni demaniali;
- contributi in natura;
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno;
- Acquisto di terreni e di edifici;
- costi per l'ammodernamento di motori di pescherecci appartenenti a segmenti di flotta non appartenenti alla piccola pesca costiera.

11 MISURA DEL CONTRIBUTO PUBBLICO E PARTECIPAZIONE DEL FEAMPA

Le aliquote massime dell'intervento pubblico sono riportati nell'Allegato III "ALIQUOTE MASSIME SPECIFICHE DI INTENSITÀ DI AIUTO IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE" del Reg. (UE) 2021/1139.

L'aliquota massima del contributo pubblico erogato ai beneficiari è pari al 40% della spesa totale ammissibile al beneficio.

Gli aiuti di cui al presente bando possono essere cumulati con altri aiuti pubblici in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente entro il limite per cui tale cumulo non porta al superamento delle intensità di aiuto sopra riportate⁴.

12 CRITERI DI SELEZIONE

I criteri per la selezione dell'intervento sono riportati nella tabella che segue.

⁴ Art. 8, par. 2, lett. b) Reg. (UE) n. 2022/2473.

N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
CRITERI TRASVERSALI				
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile, ovvero il rappresentante legale della società armatrice è di sesso femminile, ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile (T1)	T1=NO C=0 T1=SI C=1	1	
T2	Minore età del richiedente, ovvero del rappresentante legale della società armatrice ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali della società armatrice, ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro (T2)	T2 (o media) >40 anni C=0 T2 (o media) ≤40 anni C=1	1	
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE				
SR1	Il richiedente (R1) è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	R1=Micro C=1 R2=Piccola C=0,8 R1=Media C=0,5	25	
SR2	Il richiedente (R2) è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR125:2022	R2=SI C=1 R2=NO C=0	0	
SR3	Esperienza del richiedente (R3) nel campo dell'inclusione sociale	R3=SI C=1 R3=NO C=0	0	
SR4	Il richiedente ha sede legale in uno dei Comuni ricadenti in Aree Marine Protette, ovvero in Zone Natura 2000 (R4)	R4=SI C=1 R4=NO C=0	1	
SR5	Il richiedente ha partecipato o sta partecipando ad attività di recupero di rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune (R5)	R5=SI C=1 R5=NO C=0	5	
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE				
Q1	Coerenza con gli obiettivi dell'azione (Q1)	Q1=alta C=1 Q1=media C=0,75 Q1=bassa C=0,50	22	
Q2	Età dell'imbarcazione coinvolta nell'iniziativa calcolata secondo quanto previsto dall'art. 6 del Reg. (CEE) n. 2930/1986, abrogato e sostituito dal Reg. (UE) 1130/2017, che definisce le caratteristiche dei pescherecci, e senza rilevanza della frazione di anno (Q6). Nel caso del coinvolgimento di più imbarcazioni si utilizza il valore medio dell'età	Q2=0-5 anni C=0 5<Q2≤ 10 anni C=0,8 Q2>10 anni C=1	7	
Q3	Età del motore come riportato sui documenti di bordo ovvero sul libretto del motore e senza rilevanza della frazione di anno (Q3)	Q3=0-5 anni C=0 5<Q3≤ 10 anni C=0,8 Q3>10 anni C=1	10	
Q4	L'iniziativa capitalizza attività già realizzate cofinanziate dal FEAMPA o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, LIFE, Horizon (Q4)	Q4=SI C=1 Q4=NO C=0	0	
Q5	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea/nazionali o Strategie macroregionali (Q5)	Q5=SI C=1 Q5=NO C=0	0	

Q6	L'intervento ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI (Q6)	Q6=SI C=1 Q6=NO C=0	0	
CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE				
SO1	L'iniziativa prevede la sostituzione di motori endotermici con quelli elettrici (O1)	SO1=NO C=0 SO1=SI C=1	5	
SO2	Maggiore riduzione in termini percentuali di CO2 emessa dal nuovo motore rispetto a quella minima prevista dall'art.18 comma 2 lett. b) e c)(O2)	SO2<25% C=0 SO2≥25% C=1	5	
SO3	Numero di kW del motore da sostituire (O3)	SO3<15 C=0 15≤SO3<50,00 C=0,5 50,00≤SO3< 100,00 C=0,8 SO3≥ 100,00 C=1	8	
SO4	L'imbarcazione su cui si installa il motore appartiene al segmento della piccola pesca costiera (O4)	SO4=NO C=0 SO4=SI C=1	10	
TOTALE			100	

Il calcolo del punteggio⁵ per ogni criterio di selezione P_i è dato da:

$$P_i = C_i \times P_{S_i}$$

ove:

- i rappresenta l'*i-esimo* criterio di selezione
- C_i è un coefficiente adimensionale compreso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C_i) dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale
- P_{S_i} è il peso dato all'*i-esimo* criterio di selezione che potrà oscillare tra 0 e 100. La somma di tutti i pesi dei criteri utilizzati dovrà sempre essere pari a 100

Il punteggio complessivo P dato ad un intervento sarà dato da:

$$P = \sum_i P_i$$

- $i = 1, \dots, N$
- N = numero di criteri di selezione presenti nella griglia di selezione

Il punteggio P è compreso tra 0 e 100 ed il valore risultante dal calcolo dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale. Al fine di innalzare la qualità delle proposte progettuali, queste potranno rientrare nella graduatoria delle istanze selezionate solo se raggiungono un punteggio di merito complessivo P pari o superiore a 40.

Al richiedente saranno riconosciuti i requisiti di priorità e, di conseguenza, i relativi punteggi esclusivamente se dichiarati nella domanda di sostegno e che siano stati oggetto di verifica, modifica ed attribuzione nella

⁵ Metodologia del calcolo da applicare è riportata nel documento generale sui Criteri di selezione presentato nella prima seduta del Comitato di Sorveglianza del 22 marzo 2023 e approvato con procedura scritta del 10 maggio 2023.

fase di istruttoria tecnico-amministrativa. Nella documentazione a corredo della domanda di sostegno il beneficiario dovrà dare dimostrazione della correttezza dei punteggi dichiarati.

In caso di ex-aequo, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più iniziative, si adotta il criterio della minore data di presentazione della domanda.

13 NOTA METODOLOGICA AI CRITERI DI SELEZIONE

Di seguito si riportano delle note per l'applicazione di ciascun criterio di selezione di cui al paragrafo precedente.

N.	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Nota metodologica
CRITERI TRASVERSALI		
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile, ovvero il rappresentante legale della società armatrice è di sesso femminile, ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile	Il richiedente è di sesso femminile, ovvero la maggioranza delle quote dell'organo decisionale è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro della componente femminile sulla forza lavoro complessiva del richiedente deve essere calcolata in termini di ULA; tale rapporto dovrà essere superiore al 50% per il conseguimento del valore pari ad 1 del coefficiente C
T2	Minore età del richiedente, ovvero del rappresentante legale della società armatrice ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali della società armatrice, ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro	Minore età del legale rappresentante, ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali ovvero la minore età della forza lavoro, così come la forza lavoro totale, deve essere calcolata in termini di ULA; il rapporto tra la forza lavoro di unità lavorative con età inferiore o uguale ad anni 40 e la forza lavoro totale dovrà essere superiore al 50% per il conseguimento del valore pari ad 1 del coefficiente C
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE		
SR1	Il richiedente è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	I dettagli sui parametri di riferimento delle PMI sono contenuti nella Raccomandazione dell'Unione Europa n. 2003/361/CE, recepita in Italia con il Decreto Ministeriale 18 aprile 2005. Il criterio mira a favorire le imprese aventi parametri di forza lavoro e consistenza dei bilanci più piccoli
SR2	Il richiedente è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR125:2022	Riferimento alle linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere previsto dall'UNI Ente Italiano di Normazione
SR3	Esperienza del richiedente nel campo dell'inclusione sociale	Dovrà essere valutato se il richiedente ha partecipato a corsi di formazione ovvero ha lavorato nel campo del sociale, anche in maniera volontaria. Nel caso di imprese tale requisito per essere valutato con coefficiente C pari ad uno, può essere posseduto dal rappresentante legale, amministratore unico ovvero da uno dei componenti dell'organo decisionale.
SR4	Il richiedente ha sede legale in uno dei Comuni ricadenti in Aree Marine Protette, ovvero in Zone Natura 2000	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente C, se il richiedente ha sede legale in uno dei Comuni ricadenti in Aree Marine Protette, ovvero in zone Natura 2000, altrimenti il coefficiente assume valore 0

SR5	Il richiedente ha partecipato o sta partecipando ad attività di recupero di rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune	Qualora il richiedente ha partecipato o sta partecipando ad azioni di recupero di rifiuti dai fondali marini il valore del coefficiente C ottiene il valore pari ad 1, in caso contrario il valore attribuito al coefficiente C è pari a 0. Tale criterio è richiesto quale adempimento da parte del MASAF in attuazione della Legge Salvamare n.60 del 17 maggio 2022
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE		
Q1	Coerenza con gli obiettivi dell'azione	Il livello di coerenza è valutato in: alto quando il progetto è coerente e pienamente rispondente alla necessità di rendere l'imbarcazione energeticamente più performante, medio quando non è del tutto rispondente alle esigenze e basso quando centra parzialmente l'obiettivo dell'azione
Q2	Età dell'imbarcazione coinvolta nell'iniziativa calcolata secondo quanto previsto dall'art. 6 del Reg. (CEE) n. 2930/1986, abrogato e sostituito dal Reg. (UE) 1130/2017, che definisce le caratteristiche dei pescherecci, e senza rilevanza della frazione di anno	Il soggetto attuatore definisce i valori intermedi tra il valore Minimo (Min) e Massimo (Max) che definiscono i limiti degli intervalli di età dell'imbarcazione sulla quale si sostituisce il motore. Al coefficiente C è attribuito un valore pari a 0 nel caso di imbarcazioni di età minima e valore pari ad 1 nel caso di età massima. I valori minimi, massimi ed intermedi dell'età dell'imbarcazione, così come i valori assunti dal coefficiente C sono scelti dal soggetto attuatore
Q3	Età del motore come riportato sui documenti di bordo ovvero sul libretto del motore e senza rilevanza della frazione di anno	Il soggetto attuatore definisce i valori intermedi tra il valore Minimo (min) e Massimo (Max) che definiscono i limiti degli intervalli di età del motore da sostituire. Al coefficiente C è attribuito un valore pari a 0 nel caso di motori da sostituire di età minima e valore pari ad 1 nel caso di età massima. I valori minimi, massimi ed intermedi sono scelti dal soggetto attuatore
Q4	L'iniziativa capitalizza attività già realizzate cofinanziate dal FEAMPA o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, LIFE, Horizon	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve realizzare un'operazione che valorizza, diffonde, riusa, trasferisce risultati/output di un'altra operazione finanziata dal FEAMPA o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, LIFE, Horizon
Q5	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea/nazionali o Strategie macroregionali	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve realizzare un'operazione complementare ovvero sinergica ad almeno un'altra finanziata con altri Fondi dell'Unione o nazionali o che contribuisce all'implementazione delle Strategie macroregionali e di bacino marittimo
Q8	L'intervento ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI	Per l'ottenimento del valore del coefficiente C pari ad 1 l'intervento deve riguardare iniziative relative alla Strategia Nazionale per le Aree Interne (es investimenti in uno dei comuni della SNAI ovvero attività che riguardano la SNAI).
CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE		
SO1	L'iniziativa prevede la sostituzione di motori endotermici con quelli elettrici	Qualora nel progetto sia prevista la sostituzione di apparati motori endotermici con quelli elettrici il valore del coefficiente C sarà pari ad 1, altrimenti il valore sarà 0.
SO2	Maggiore riduzione in termini percentuali di CO2 emessa dal nuovo motore rispetto a quella minima prevista dall'art.18 comma 2 lett. b) e c)	Il criterio mira a favorire le operazioni che comportano una riduzione di emissioni superiore al minimo richiesto dall'art. 18 comma 2 lett b) e c) del Reg. UE n. 2021/1139. Pertanto, il valore del coefficiente sarà pari ad 1 nel caso della sostituzione del motore con uno che presenta una maggiore riduzione di CO2 rispetto a quella minima prevista dall'art.18 comma 2 lett. b) e c). La maggiore riduzione è scelta dal soggetto attuatore. Al di sotto di tale riduzione di CO2 il valore del coefficiente C sarà pari a 0.

SO3	Numero di kW del motore da sostituire	Il valore del coefficiente assume valore crescente in relazione al numero di kW del motore. Al coefficiente C è attribuito un valore pari a 0 nel caso di sostituzione di motori di potenza pari o inferiore ad un valore minimo e valore pari ad 1 nel caso di un valore di potenza massima. I valori minimi, massimi ed intermedi del numero di kW, così come i valori assunti dal coefficiente C sono scelti dal soggetto attuatore
SO4	L'imbarcazione su cui si installa il motore appartiene al segmento della piccola pesca costiera	Se l'imbarcazione su cui si installa il nuovo motore afferisce alla piccola pesca costiera allora il valore del coefficiente C è pari ad 1 altrimenti è pari a 0

14 INDICATORI DI RISULTATO E INDICATORI AMBIENTALI

Gli indicatori di risultato per l'intervento, conformemente a quanto riportato nell'allegato 1 al Reg. (UE) 2021/1139, ed in relazione a quanto riportato per l'Obiettivo Specifico 1.2 sono i seguenti:

Indicatori di risultato dell'intervento presenti nel PN-FEAMPA 21-27

CODICE OPERAZIONE	CODICE INDICATORE	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	Definizione e obiettivo (riferimento al documento metodologico di accompagnamento al PN FEAMPA 2021-2027 - artt. 16-17 RDC - REG.(UE) 2021/1060)
1	CR 18	Consumo di energia che comporta riduzione delle emissioni di CO2	kWh/tonnellata	<p><u>Definizione e obiettivo:</u> l'indicatore misura il consumo di energia stimato per le imprese supportate che adottano investimenti per l'efficientamento energetico per la riduzione di emissioni di CO2. Il valore baseline si riferisce al consumo annuo di energia prima dell'intervento, rispetto al quale sarà calcolato il delta di riduzione di consumo raggiunto nell'anno successivo alla conclusione dell'intervento</p> <p><u>Misurazione:</u> Delta di riduzione del consumo di energia al termine dell'intervento attraverso elaborazioni dati del Fleet Register</p>

Il richiedente è tenuto a dichiarare il valore previsionale degli indicatori sopra riportati in fase di presentazione dell'istanza. Gli indicatori dovranno essere valorizzati anche qualora assumano un valore pari a 0 o non pertinente (NP).

In sede di domanda di pagamento finale (saldo) dovrà obbligatoriamente essere valorizzato il valore raggiunto.

Una descrizione dettagliata degli indicatori è presente nel 'Documento metodologico di accompagnamento al PN FEAMPA 2021-2027 artt. 16-17 RDC - Reg.(UE) 2021/1060' reperibile sul sito regionale www.agiligurianet.it.

Indicatori ambientali

Da compilare solo gli indicatori relativi alla/alle operazioni attuate con l'intervento.

OPERAZIONE	INDICATORI DI PRODOTTO PER IL MONITORAGGIO AMBIENTALE
1. Riduzione del consumo energetico ed efficienza energetica	N° di interventi realizzati suddiviso per tipologia
	interventi sui motori
	interventi sugli scafi
	interventi contemporanei su scafi e motori
	Miglioramento dell'efficienza ottenuto in termini riduzione del consumo di carburante per anno*

* Sono contrassegnati con un asterisco “*” gli indicatori che permettono di verificare il contributo attivo del Programma agli obiettivi relativi al principio del DNSH - “non arrecare un danno significativo” all’ambiente.

15 TEMPI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI PROGETTI

Le attività ammesse a finanziamento devono essere materialmente completate o pienamente attuate (definizione al paragrafo 7) entro 9 mesi dalla data di comunicazione di ammissione a contributo (salvo l’autorizzazione motivata di proroghe).

L’iniziativa progettuale va completata interamente. Sarà comunque considerata completata qualora siano materialmente completate le operazioni riguardanti il limite minimo del 50% della spesa ammessa a finanziamento, fatta salva la funzionalità delle attività portate a termine. Nei casi di operazioni che prevedono spese già sostenute al momento di presentazione della domanda, nelle condizioni di cui al paragrafo 7, l’iniziativa si può ritenere conclusa se gli investimenti sono realizzati al 100% di quanto ammesso.

I pagamenti riguardanti le operazioni ammesse devono essere effettuati entro i termini sopra indicati. I pagamenti effettuati oltre tale termine non saranno ammessi.

La liquidazione del contributo avverrà sulla base degli esiti istruttori e delle verifiche poste in essere da parte dei competenti uffici di Regione Liguria.

16 VARIANTI

Sono considerate varianti in corso d’opera:

- cambio del beneficiario e trasferimento degli impegni;
- cambio della localizzazione dell’investimento;
- modifiche del quadro economico originario;
- modifiche tecniche sostanziali alle operazioni approvate intese come modifiche che alterano considerevolmente gli elementi essenziali originariamente previsti nel progetto.

Le varianti in corso d’opera devono essere preventivamente richieste alla Regione Liguria, inviando la richiesta a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.regenre.liguria.it destinandola al Settore Politiche Agricole e della Pesca riportando nell’oggetto almeno le seguenti informazioni: ‘FEAMPA 2021-2027, riferimento all’atto di approvazione dell’avviso, numero alfanumerico della domanda di aiuto e relativo CUP.

La ‘Domanda di Variante’ deve essere preparata utilizzando gli allegati⁴ G1 e G2 e corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al

progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante. Il quadro di comparazione dovrà essere articolato sia per singole voci di spesa rispetto al quadro economico approvato in sede di ammissibilità, sia per categorie di spesa in forma aggregata.

L'esito dell'istruttoria della domanda, che deve compiersi entro un termine massimo di 30 giorni a decorrere dalla presentazione, è comunicato al beneficiario dal Responsabile del Procedimento.

Possono essere concesse varianti in corso d'opera a condizione che l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità dell'operazione e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto.

Una variante in corso d'opera, qualora concessa, non può in ogni caso comportare un aumento del contributo, così come determinato al momento dell'approvazione del progetto. Qualora le varianti fossero valutate inammissibili, in tutto o in parte, il contributo eventualmente concesso deve essere proporzionalmente ridotto. Eventuali maggiori spese rimangono a carico del beneficiario.

Non sono, altresì, ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa del quadro economico originario e, pertanto, possono essere consentite esclusivamente varianti riferite alla medesima natura e specificità dei beni.

Le categorie di spesa sono così di seguito identificate:

1. Investimenti strutturali;
2. Macchine e attrezzature;
3. Beni immateriali;
4. Studi, ricerche e progetti pilota
5. Premi e Indennità
6. Spesa generali.

L'importo oggetto di variante non può oltrepassare la soglia del 40% riferito al costo totale dell'investimento finanziato, al netto delle spese generali.

L'amministrazione regionale potrà derogare alla su menzionata soglia in presenza di eventi eccezionali, imprevisti o imprevedibili debitamente dimostrati dal beneficiario; il provvedimento di concessione della variante dovrà riportare le motivazioni e le valutazioni effettuate.

Qualora l'operazione sia stata finanziata sulla base di una graduatoria di ammissibilità, non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica del punteggio attribuibile tale da far perdere all'operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è stata attribuita la priorità e, di conseguenza, collocata in posizione utile per l'autorizzazione al finanziamento.

Non sono considerate varianti gli adeguamenti tecnici del progetto, ovvero modifiche riferite a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l'adozione di soluzioni tecniche migliorative. In presenza di lavori quantificati a computo metrico tali adeguamenti dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al 10% delle singole categorie dei lavori ammesse e approvate. Gli adeguamenti tecnici, tuttavia, non dovranno comportare un aumento del costo totale dell'investimento finanziato ed in ogni caso non potranno oltrepassare la soglia del 20%, in più o in meno, rispetto al totale della spesa ammessa, al netto delle spese generali.

Per quanto concerne l'aumento dei prezzi di mercato dell'attrezzatura non sono considerate varianti nel caso in cui interessano una quota non superiore al 15% del costo totale dell'operazione finanziata.

Non potranno essere ammesse varianti comportanti l'aumento del costo totale relativo a operazioni per effetto dell'aumento dei prezzi di mercato. La maggiore spesa rimane a carico del beneficiario.

Il cambio fornitore e/o la marca sono considerati adeguamenti tecnici.

Qualora intervengano modifiche del quadro economico originario non eccedenti il 10% del costo totale dell'investimento ammesso, fermo restando quanto disposto nel presente paragrafo, il Direttore dei Lavori (ove presente) d'intesa con il beneficiario, può disporre la realizzazione di tali modifiche che potranno essere approvate direttamente in fase di accertamento finale.

In tutti gli altri casi le varianti dovranno essere preventivamente autorizzate dal Settore Politiche Agricole e della Pesca.

I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l'inoltro della richiesta e prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione regionale e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.

Non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa. Non costituiscono economie, ai fini del predetto divieto, le minori spese afferenti ad un intervento derivanti da modifiche o diverse modalità realizzative del medesimo.

La realizzazione di una variante non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando che l'iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui all'atto di concessione del sostegno, non interessate al progetto di variante. In caso contrario si procederà alla revoca dei benefici concessi.

17 PROROGHE

Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronogramma degli interventi nonché la relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, **dovranno essere comunicate a mezzo PEC al Settore Politiche Agricole e della Pesca almeno entro 30 giorni prima del termine previsto per la conclusione dei lavori** inviandola all'indirizzo protocollo@pec.regione.liguria.it e riportando nell'oggetto almeno le seguenti informazioni: 'FEAMPA 2021-2027, riferimento all'atto di approvazione dell'avviso, numero alfanumerico della domanda di aiuto e relativo CUP'.

Il Responsabile del procedimento, a seguito dell'istruttoria della richiesta, comunica con a mezzo PEC la decisione adottata contenente – in caso di accoglimento della richiesta – la data ultima per il completamento dei lavori; in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.

In ogni caso **può essere concessa una sola proroga**, ivi inclusa quella collegata ad una variante, e per un periodo non superiore al 50% della tempistica autorizzata e riportata nell'atto di concessione del contributo.

Potranno essere autorizzate ulteriori proroghe motivate da eventi eccezionali e, comunque, per cause non imputabili al richiedente e debitamente documentate.

18 MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

L'iniziativa si può ritenere conclusa quando il livello di realizzazione è pari almeno al 50% della spesa ammessa.

Nei casi di operazioni che prevedono spese già sostenute al momento di presentazione della domanda, nelle condizioni di cui al paragrafo 7, l'iniziativa si può ritenere conclusa se gli investimenti sono realizzati al 100% di quanto ammesso.

Il contributo può essere liquidato secondo le seguenti modalità e meglio dettagliate nei paragrafi successivi:

- anticipo del contributo concesso;
- stato di avanzamento lavori (S.A.L. - liquidazioni intermedie),
- saldo allo stato finale dei lavori;
- in un'unica soluzione, allo stato finale dei lavori.

Le domande di liquidazione dovranno essere presentate sui modelli predisposti dalla Regione Liguria (reperibili dal sito www.agriligurianet.it) e dovranno essere presentate al Settore Politiche agricole e della pesca a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@pec.regione.liguria.it destinandola al Settore Politiche Agricole e della Pesca riportando nell'oggetto almeno le seguenti informazioni: 'FEAMPA 2021-2027, riferimento all'atto di approvazione dell'avviso, numero alfanumerico della domanda di aiuto e relativo CUP.

18.1 RICHIESTA ANTICIPO

La richiesta di anticipo (allegato⁴ I) può essere avanzata dietro presentazione di una garanzia fidejussoria, di pari importo, rilasciata da un istituto bancario, da un intermediario finanziario (iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) o prestate da imprese di assicurazioni autorizzate ad esercitare le assicurazioni del "ramo cauzioni" di cui alle lettere b) e c) della legge 10 giugno 1982, n.348.

Gli anticipi, in conformità all'art. 91 c. 5 lettera b) del Reg. (UE) 2021/1060 **possono essere corrisposti per un importo non superiore al 40% dell'importo totale dell'aiuto ammesso al beneficiario per una determinata operazione.**

Gli anticipi sono coperti dalle spese sostenute dai beneficiari nell'attuazione dell'operazione e sono giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente presentati successivamente ed entro i termini stabiliti per la presentazione delle domande di pagamento; in caso contrario, la successiva domanda di pagamento è rettificata di conseguenza.

I controlli amministrativi per l'autorizzazione della concessione degli anticipi sono effettuati sul 100% delle richieste pervenute secondo quanto previsto nel 'Manuale delle procedure e dei controlli dell'OI Regione Liguria).

Ad esito positivo del controllo di I livello la struttura competente provvede alla predisposizione dell'atto di liquidazione.

18.2 RICHIESTA DI STATI DI AVANZAMENTO LAVORI (S.A.L.)

I S.A.L. possono essere richiesti allorché l'investimento presenta uno stato di avanzamento non inferiore al 40% della spesa ammissibile, mentre per investimenti per i quali è stata erogata l'anticipazione i S.A.L. possono essere richiesti allorché l'investimento presenta uno stato di avanzamento superiore al 50% della spesa ammissibile.

Per spesa ammissibile si intende la spesa rideterminata dopo l'aggiudicazione definitiva nel caso di interventi per i quali è d'applicazione la normativa in materia di appalti pubblici, comprovato da fatture quietanzate e da documenti probatori equivalenti.

L'importo del S.A.L. erogabile è calcolato sulla spesa quietanzata in rapporto:

- all'aliquota di sostegno approvata con l'Atto di concessione (primo caso);
- all'aliquota di sostegno approvata con l'Atto di concessione al netto dell'anticipo erogato (secondo caso).

Per gli investimenti con una spesa ammessa inferiore o uguale a 100.000,00 euro, il beneficiario può richiedere l'erogazione di un unico S.A.L.. Per gli investimenti con una spesa ammessa superiore a 100.000,00 euro, il beneficiario può richiedere l'erogazione di due S.A.L..

La somma dei S.A.L. e dell'eventuale anticipo non può superare il 90% del contributo concesso.

La domanda di pagamento del S.A.L. (allegati⁴ L e L1, L2 e L3 a seconda della tipologia di spesa), a firma del rappresentante legale del soggetto beneficiario, dovrà essere accompagnata almeno dalla seguente documentazione:

- relazione sullo stato di avanzamento delle attività a firma del rappresentante legale del soggetto beneficiario, che attesti la conformità dell'attività svolta con quanto previsto dal progetto ammesso a contributo, e della relativa documentazione tecnica;
- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportante gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro (riportato nei modelli forniti dall'amministrazione regionale per la rendicontazione);
- le fatture quietanzate, nonché la documentazione da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità;
- dicitura "PN FEAMPA 2021-2027 – C.U.P. _____" sulle fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute. In caso di fatture per forniture dovrà essere riportata la specifica del bene acquistato ed il relativo numero di matricola di fabbricazione "Matricola _____";

Sono ammesse a contributo le fatture che non recano la suddetta dicitura, se emesse nel periodo temporale tra la data di ammissibilità delle spese riportata nel paragrafo 9 e fino al ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento.

Si precisa che, per quanto riguarda le spese già sostenute prima della presentazione della domanda di sovvenzione, dovrà essere prodotta in sede di domanda di pagamento (SAL o saldo) la seguente documentazione, idonea a dimostrare la correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche:

- i. dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000 (allegato⁴ S) attestante:

Il documento giustificativo di spesa/fattura n. _____ del _____ è riferito ad una spesa a valere sul PN FEAMPA 2021/2027 – CUP _____;

Il documento giustificativo di spesa/fattura non viene presentata a valere su altre agevolazioni oppure viene presentata a valere su altre agevolazioni (descrizione delle agevolazioni) per Euro _____

- ii. quietanza di pagamento nella forma di dichiarazione liberatoria (allegato⁴ R) da parte del fornitore riportante il codice CUP del progetto a cui si riferiscono le fatture.
- pagamento delle fatture dei professionisti che hanno prestato la propria opera nell'assistenza e/o progettazione degli interventi, oltre alla fattura copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto;
- documentazione contabile relativa al pagamento dell'IVA qualora sia dimostrato che questa non è recuperabile, mediante dichiarazione rilasciata dal beneficiario attestante che l'attività che svolge non è soggetta al regime di recupero IVA;
- per le opere volte al risparmio energetico e alla produzione di energie rinnovabili presentare relazione tecnica post-intervento, a firma di un tecnico abilitato, contenente la descrizione del progetto e delle caratteristiche tecniche e prestazioni dell'intervento realizzato e dei risultati ottenuti in relazione agli obiettivi di risparmio energetico e di miglioramento dell'efficienza energetica prefissati ed attesti che:
 - la produzione di energia ha una potenza non superiore al fabbisogno medio annuo;
 - non è prevista l'immissione in rete per la vendita dell'energia prodotta;
 - gli interventi proposti sono conformi con quanto previsto dalle norme vigenti di settore;
 - l'impianto è in esercizio.

La domanda di sostegno è oggetto del controllo di 1° livello eseguiti secondo quanto riportato nel '*Manuale delle Procedure e dei Controlli - Disposizioni procedurali dell'Organismo Intermedio Regione Liguria*'.

18.3 RICHIESTA SALDO

Il pagamento del saldo è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la realizzazione degli interventi, comprovata da fatture o da documenti probatori o, ove ciò non risulti possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente.

La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale, a firma del rappresentante legale del soggetto beneficiario, deve essere presentata da parte del beneficiario all'Amministrazione (allegati⁴ L e L1, L2 e L3), nei termini stabiliti previsti al paragrafo 15.

Il beneficiario che presenta la domanda di saldo deve almeno produrre la seguente documentazione:

- relazione sulla completa esecuzione dei lavori a firma del rappresentante legale del soggetto beneficiario, che attesti la conformità dell'attività svolta con quanto previsto dal progetto ammesso a contributo, e della relativa documentazione tecnica;
- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportante gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro;
- le fatture quietanzate, nonché la documentazione da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità;
- dicitura "PN FEAMPA 2021-2027 – C.U.P. _____" sulle fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute. In caso di fatture per forniture dovrà essere riportata la specifica del bene acquistato ed il relativo numero di matricola di fabbricazione "Matricola _____";

Sono ammesse a contributo le fatture che non recano la suddetta dicitura, se emesse nel periodo temporale tra la data di ammissibilità delle spese riportata nel paragrafo 9 e fino al ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento.

Si precisa che, per quanto riguarda le spese già sostenute prima della presentazione della domanda di sovvenzione, dovrà essere prodotta in sede di domanda di pagamento (SAL o saldo) la seguente documentazione, idonea a dimostrare la correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche:

1. dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000 (allegato⁴ S) attestante:

Il documento giustificativo di spesa/fattura n. _____ del _____ è riferito ad una spesa a valere sul PN FEAMPA 2021/2027 – CUP _____;

Il documento giustificativo di spesa/fattura non viene presentata a valere su altre agevolazioni oppure viene presentata a valere su altre agevolazioni (descrizione delle agevolazioni) per Euro _____

2. quietanza di pagamento nella forma di dichiarazione liberatoria (allegato⁴ R) da parte del fornitore riportante il codice CUP del progetto a cui si riferiscono le fatture.
- pagamento delle fatture dei professionisti che hanno prestato la propria opera nell'assistenza e/o progettazione degli interventi, oltre alla fattura copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto;
 - documentazione contabile relativa al pagamento dell'IVA qualora sia dimostrato che questa non è recuperabile, mediante dichiarazione rilasciata dal beneficiario attestante che l'attività che svolge non è soggetta al regime di recupero IVA.

La domanda di sostegno è oggetto del controllo di 1° livello eseguiti secondo quanto riportato nel 'Manuale delle Procedure e dei Controlli - Disposizioni procedurali dell'Organismo Intermedio Regione Liguria'.

Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti negativo sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite.

Qualora la domanda di pagamento a saldo sia presentata con ritardo ma entro 30 giorni dalla data di scadenza per la presentazione della stessa, l'Avviso pubblico può prevedere l'applicazione di una sanzione pari al 3% del contributo dovuto. Per le domande presentate con un ritardo maggiore di 30 giorni dalla scadenza di presentazione delle stesse, si avvierà la procedura di decadenza dal sostegno, fatto salvo le cause di forza maggiore e/o per cause non imputabili alla volontà del beneficiario.

18.4 MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE SPESE AMMESSE

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti il progetto approvato, potrà utilizzare una o più delle seguenti modalità:

- Sepa Credit Transfer (SCT) o bonifico SEPA: devono essere allegati alle fatture, copia della contabile bancaria e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale sia visibile l'intestatario del conto corrente, l'importo, il nome del beneficiario del pagamento, il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.), la descrizione della causale dell'operazione con il riferimento al titolo di spesa pagato. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite internet, il

beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risultino la data e il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento;

- Sepa Direct Debit (SDD) – ex RID: devono essere allegati alle fatture, copia della contabile bancaria e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale dal quale sia visibile l'intestatario del conto corrente, l'importo, nome del beneficiario del pagamento, il numero identificativo dell'operazione, il riferimento al titolo di spesa pagato;
- Ricevuta Bancaria (RIBA): devono essere allegati alle fatture, copia della ricevuta bancaria e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale si evinca l'intestatario del conto corrente, l'importo, l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, la causale dell'operazione con il riferimento al titolo di spesa pagato;
- Carta di credito/debito/prepagata: devono essere allegati alle fatture copia della ricevuta del pagamento e copia dell'estratto conto della carta utilizzata, dal quale sia visibile l'intestatario del conto corrente/carta di credito o debito, le ultime 4 cifre della carta di credito l'importo, la data della transazione, l'avvenuto addebito dell'importo delle operazioni eseguite con la carta di credito o debito, l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita;
- Assegno circolare "non trasferibile": deve essere prodotta la fotocopia dell'assegno emesso dall'Istituto di Credito o in cui sia visibile il numero dell'assegno e il nome del pretitore (che deve corrispondere a quello indicato nel titolo di spesa); copia dell'estratto conto nel quale sia evidenziato l'intestatario del conto corrente e l'addebito relativo all'emissione del suddetto assegno circolare;
- Pagamenti effettuati in relazione al modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali: il beneficiario deve fornire copia del modello F24 con la copia della ricevuta dell'Agenzia delle entrate, relativa al pagamento o alla accertata compensazione, o il timbro dell'Ente accettante il pagamento (Banca, Ufficio Postale), inoltre occorre presentare una dichiarazione, redatta da parte del legale rappresentante sottoforma di autocertificazione, che dettagli la composizione del pagamento medesimo riepilogando i dati identificativi dei vari documenti di spesa pagati tramite il modello e indichi le voci di spesa e gli importi portati in rendicontazione. Per quanto riguarda il pagamento tramite "F24" effettuato in compensazione occorre predisporre la stessa documentazione di cui al capoverso precedente. Inoltre, occorre inserire nella dichiarazione, redatta sottoforma di autocertificazione, il riepilogo dei costi sostenuti in relazione al modello F24 per il personale impiegato per le attività oggetto di contributo.

Il beneficiario deve utilizzare un conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, all'iniziativa; su tale conto devono essere effettuate sia le operazioni in uscita sia quelle in entrata (pagamenti e incassi. Il conto corrente dedicato può essere modificato previa motivata comunicazione al Settore Politiche Agricole e della Pesca da presentare prima dell'effettuazione del pagamento (allegato⁴ N). Fanno eccezione i pagamenti effettuati in data antecedente alla presentazione della domanda di contributo che sono ammissibili anche se effettuati su altro conto corrente purché intestato/cointestato al beneficiario.

Per quanto non esplicitato nel presente avviso pubblico si rimanda alle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021-2027".

19 VINCOLI DI ALIENABILITÀ E DI DESTINAZIONE

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato.

Il beneficiario è tenuto a rispettare quanto previsto dall'art.65 del Reg.(UE) 2021/1060 ed in particolare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore⁶, per gli investimenti materiali di cui all'articolo 65, paragrafo 1 del citato regolamento.

In particolare, l'art. 65 del Reg.(UE) 2021/1060 prevede che il beneficiario deve restituire il contributo pubblico relativo ad un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, se entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifica quanto segue:

- a. cessazione o trasferimento di un'attività produttiva al di fuori della regione di livello NUTS 2 in cui ha ricevuto sostegno;
- b. cambio di proprietà di un'infrastruttura che prosciuga un vantaggio indebito a un'impresa o a un organismo di diritto pubblico;
- c. modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Il rimborso da parte del beneficiario dovuto al mancato rispetto della stabilità delle operazioni è effettuato in proporzione al periodo di non conformità.

Le disposizioni sulla stabilità delle operazioni non si applicano a contributi del programma a favore o da parte di strumenti finanziari oppure a operazioni per le quali si verifichi la cessazione di un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di sostegno necessiti di essere spostato prima di cinque anni a partire dal pagamento finale, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione al Settore Politiche Agricole e della Pesca. Tale spostamento potrà avvenire esclusivamente entro i confini di pertinenza della Regione Liguria.

Nel caso in cui si debba procedere al recupero del finanziamento concesso, causa fallimento fraudolento, (a tal fine si considera fraudolento il fallimento connesso alla condanna, anche non definitiva, per reati quali, a titolo esemplificativo, bancarotta fraudolenta, insolvenza fraudolenta, truffa, etc), Regione Liguria procede tramite insinuazione nel passivo con l'iscrizione nell'elenco dei creditori.

Ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 1139/2021, un peschereccio dell'Unione cui è stato erogato un sostegno in virtù del capo II non può essere trasferito né reimmatricolato al di fuori dell'Unione per almeno cinque anni dal pagamento finale per l'operazione che ha goduto del sostegno.

Detto vincolo deve essere annotato, a cura degli Uffici Marittimi competenti, sull'estratto matricolare ovvero sul Registro Navi Minori e Galleggianti, al fine di consentire la maggiore trasparenza possibile sugli obblighi e vincoli legati al peschereccio agevolato dalle misure del FEAMPA.

⁶ Per la definizione ed i casi di forza maggiore previsti si rimanda alle Linee guida sulle spese ammissibili

20 OBBLIGHI SPECIFICI DELL'INTERVENTO

I beneficiari sono tenuti al rispetto della normativa comunitaria e nazionale per ottenere e/o mantenere il contributo richiesto. A tal fine, devono:

- assicurare la conservazione della documentazione giustificativa del periodo di realizzazione dell'azione/intervento, ivi compreso quella per i requisiti per l'ammissibilità, per almeno 5 (cinque) anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione. I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati, comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o di documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Il periodo di conservazione è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione Europea;
- assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione prevista per ottenere e/o mantenere il contributo richiesto;
- assicurare il proprio supporto alle verifiche e a eventuali sopralluoghi delle Autorità europee e statali, nonché assicurare l'accesso ad ogni altro documento ritenuto utile e consentirne l'eventuale acquisizione;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità dell'azione, in conformità alle prescrizioni contenute nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione prevista;
- a rispettare le condizioni di cui al paragrafo 2 dell'art. 11 del Reg. (UE) n. 2021/1139 per tutto il periodo di attuazione dell'intervento e per un periodo di cinque anni successivi decorrenti dalla data di pagamento finale;
- per quanto non specificato nel presente Avviso, rispettare le disposizioni di cui al *"Manuale delle procedure e dei controlli – Disposizioni procedurali dell'O.I. Regione del Liguria"* e delle *"Linee guida per l'ammissibilità delle spese"*;
- contabilizzare gli investimenti, materiali e immateriali, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili;
- utilizzare un conto corrente bancario o postale dedicato come specificato al paragrafo 18.4;
- comunicare all'Amministrazione, la cessione totale o parziale degli investimenti ammessi a finanziamento prima della fine del vincolo di inalienabilità, entro il termine di 30 giorni dal perfezionamento dell'atto di cessione, fatte salve eventuali cause di forza maggiore.

In rispetto dell'art. 15 del Reg. (UE) 1139/2021, il proprietario di un peschereccio che ha beneficiato di un aiuto di cui al presente intervento, è obbligato a non trasferire tale peschereccio al di fuori dell'Unione almeno nei cinque anni successivi alla data del pagamento effettivo di tale aiuto al beneficiario. Se un peschereccio è trasferito entro tale termine, le somme versate saranno recuperate dallo Stato membro come specificato al paragrafo 19.

Ai fini delle Stabilità delle Operazioni di cui all'art. 65 del Reg. (UE) 1060/2021, si rimanda a quanto previsto dal paragrafo 10 delle *“Linee Guida per l'ammissibilità delle spese”*.

Gli obblighi a carico del beneficiario potranno essere elencati nell'Atto di concessione del contributo.

21 OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ

Ai sensi dell'art. 50 del Reg. UE 1060/2021, i beneficiari e gli organismi che attuano gli strumenti finanziari riconoscono il sostegno fornito dai fondi all'operazione, comprese le risorse reimpiegate a norma dell'articolo 62 del Reg. (UE) 2021/1060, nei modi seguenti:

- a) fornendo, sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- b) apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
- c) esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato IX del Reg. (UE) 2021/1060 non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate, con riguardo a operazioni il cui costo totale supera 100.000,00 Euro;
- d) per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c), esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi; ove sia una persona fisica, il beneficiario garantisce, nella misura del possibile, la disponibilità di informazioni adeguate, che mettano in evidenza il sostegno fornito dai fondi, in un luogo visibile al pubblico o mediante un display elettronico;
- e) per operazioni di importanza strategica e operazioni il cui costo totale supera 10.000.000,00 Euro, organizzando un evento o un'attività di comunicazione, come opportuno, e coinvolgendo in tempo utile la Commissione e l'autorità di gestione responsabile.

Se il beneficiario non rispetta i propri obblighi descritti nel presente paragrafo e qualora non siano state poste in essere azioni correttive, si applicano misure, tenuto conto del principio di proporzionalità, sopprimendo fino al 3 % del sostegno dei fondi all'operazione interessata.

22 DIRITTI DEL BENEFICIARIO

Il beneficiario ha diritto al rispetto, da parte della Regione Liguria, dei termini indicati nel presente Avviso.

Il beneficiario ha altresì diritto di intervenire nel procedimento amministrativo e di accedere agli atti secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

In materia di privacy, il beneficiario è titolare dei diritti di cui al Reg. (UE) n. 679/2016.

23 RECESSO/RINUNCIA

Per recesso dagli impegni assunti s'intende la rinuncia volontaria al mantenimento di una o più operazioni per le quali è stata presentata una richiesta di contributo. La comunicazione di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al Settore Politiche Agricole e della Pesca a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@pec.regioneliguria.it riportando nell'oggetto almeno le seguenti informazioni: 'FEAMPA 2021-2027, riferimento all'atto di approvazione dell'avviso, numero alfanumerico della domanda di aiuto e relativo CUP.

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui l'ufficio istruttore abbia comunicato al beneficiario la presenza di irregolarità nella domanda o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la pronunzia della decadenza dagli aiuti.

La rinuncia non è, altresì, consentita qualora al beneficiario sia stato comunicato lo svolgimento di un controllo in loco.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

24 REVOCA DEL CONTRIBUTO E RECUPERO DELLE SOMME EROGATE

Il contributo è revocato, in tutto o in parte, a seguito dei seguenti casi:

- a) Rinuncia da parte del beneficiario, come specificato nel paragrafo precedente;
- b) Previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, in tutto o in parte nei seguenti casi:
 - varianti non autorizzate, se il progetto non risponde ai requisiti per i quali è stato ammesso, e se la spesa sostenuta, senza la variante, sia inferiore al 50% del totale del progetto;
 - coefficiente di realizzazione inferiore al limite stabilito del 50 o del 100% (riferimento paragrafo 18);
 - non raggiungimento di punteggio di merito sufficiente a permettere il mantenimento dell'iniziativa in tutto o in parte all'interno della graduatoria dei progetti finanziati (rilevato in fase di verifica finale);
 - mancata realizzazione del progetto di investimento entro i termini previsti;
 - in seguito alla rilevazione, in fase istruttoria o a seguito di controlli successivi, di condizioni che determinano la decadenza dei contributi concessi;
 - mancato rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2 dell'art. 11 del Reg. (UE) n. 2021/1139 per tutto il periodo di attuazione dell'intervento e per un periodo di cinque anni successivi decorrenti dalla data di pagamento finale.

In tali casi, conformemente alle norme vigenti, verrà emesso provvedimento di revoca dei benefici concessi e si procederà al recupero delle somme eventualmente già liquidate, anche attraverso la decurtazione da somme dovute ai beneficiari nell'ambito del FEAMPA.

Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, verranno gravate delle maggiorazioni di legge.

Il termine previsto per la restituzione delle somme a qualsiasi titolo dovute è fissato in 60 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento con il quale si dispone la restituzione della stessa.

Decorso inutilmente tale termine si procederà all'escussione della fidejussione, presentata a garanzia dell'eventuale acconto liquidato, ovvero sarà dato corso alla fase di esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.

Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

25 CONTROLLI

Controlli amministrativi, in sede e in loco, sono previsti per verificare il rispetto delle condizioni di concessione e dei relativi impegni assunti.

I controlli saranno effettuati secondo le disposizioni procedurali generali ai sensi del *“Manuale delle Procedure e dei Controlli - Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Liguria”* (approvato con Decreto del Direttore Generale n. 5250 del 07/08/2024).

Il Settore Politiche Agricole e della Pesca verifica il possesso dei requisiti di ammissibilità e dei requisiti dichiarati ai fini dell’attribuzione dei punteggi per i criteri di selezione, sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Sulle dichiarazioni rese dai richiedenti in sede di presentazione della domanda e nelle successive fasi propedeutiche al pagamento della sovvenzione saranno effettuati controlli secondo le linee guida comunitarie e nazionali e quanto riportato nel *“Manuale delle Procedure e dei Controlli - Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Liguria”*.

Ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 le accertate false dichiarazioni comporteranno, fatte salve le eventuali sanzioni di carattere penale, la perdita del diritto al sostegno, la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, il recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge, il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l’amministrazione adotterà l’atto di decadenza.

26 INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi del Reg. (UE) n. 679/2016 *“Relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”*, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati esclusivamente nell’ambito del procedimento previa acquisizione della dichiarazione di assenso alla pubblicazione dei dati.

All’uopo, il beneficiario dovrà attestare la presa visione dell’informativa al trattamento dei dati personali al momento della compilazione della domanda online.

27 NORME GENERALI

Per quanto non specificato nel presente bando, incluse le eventuali proroghe e varianti, si fa riferimento al PN FEAMPA, al *“Manuale delle procedure e dei controlli - Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Liguria”* approvato con D.D. n. 5250 del 07/08/2024 e ss.mm.ii., alle Linee Guida per l’ammissibilità delle spese, nonché alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nel presente bando, si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

28 DEFINIZIONI

- **Piccola pesca costiera:** attività di pesca praticate da:
 - a) pescherecci nei mari e nelle acque interne di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, di stazza, misurata in GT, inferiore a 15 che non utilizzano gli attrezzi trainati come definiti nella Tabella 3 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1799/2006 del Consiglio;
 - b) pescatori a piedi, compresi i pescatori di molluschi.
- **Lunghezza fuori tutto di un'imbarcazione da pesca:** si intende quella Comunitaria riportata sulla Licenza da Pesca, ovvero quella presente sull'attestazione provvisoria.
- **Pesca nelle acque interne:** le attività di pesca praticate nelle acque interne a fini commerciali da pescherecci o mediante l'utilizzo di altri dispositivi.
- **Pescatore:** qualsiasi persona fisica che esercita attività di pesca commerciale, a favore di una impresa di pesca.
- **Impresa di pesca:** un'impresa che esegue l'attività di pesca commerciale professionale in ambienti marini, salmastri o dolci, sia in forma autonoma, che collettiva.
- **Armatore di un'imbarcazione da pesca:** persone fisiche, giuridiche, società di armamento tra comproprietari che hanno la disponibilità del peschereccio, anche se non di proprietà e che sono titolari del rapporto lavorativo con l'equipaggio.
- **Proprietario:** persone fisiche o giuridiche in possesso di parti o tutti i 24 carati del peschereccio.
- **Tipologia di Intervento:** i 16 tipi di intervento ammissibili al sostegno FEAMPA sono riportati nell'Allegato IV del Reg. (UE) 2021/1139.
- **Tipologia di Operazione:** una o più operazioni con codice da 1 a 66 riportate nella Tabella 7 del Reg. (UE) 2022/79.
- **Investimento:** per investimento ci si riferisce a qualsiasi tipologia di spesa legata all'esecuzione di lavori, all'acquisto di attrezzature e di servizi.
- **Soggetto attuatore dell'intervento:** l'Autorità di Gestione (AdG) ovvero gli Organismi Intermedi (OO.II.).
- **Piani di Gestione Locali (PLG):** Piani che prevedono le misure coerenti con l'art. 20 del Reg. (UE) 2013/1380.
- **AMP – Area Marina Protetta:** istituita ai sensi della Legge n. 979/1982 e n. 394/199;
- **SNAI:** la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) è la strategia definita dall'Accordo di Partenariato 2014-2020, basata su un approccio integrato di interventi di sviluppo locale e di rafforzamento di servizi essenziali, inquadrati in strategie territoriali espresse da coalizioni locali di queste aree. Nel ciclo 2021-2027 si continuerà con tale approccio proseguendo nel sostegno di coalizioni già identificate nel ciclo 2014-2020 e identificandone di nuove.
- **Strategia macroregionale:** un quadro integrato approvato dal Consiglio europeo, che potrebbe essere sostenuto dai fondi UE o nazionali, per affrontare sfide comuni riguardanti un'area geografica definita, connesse agli Stati membri e ai paesi terzi situati nella stessa area geografica, che beneficiano così di una cooperazione rafforzata che contribuisce al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale. L'Italia ha aderito alla Strategia Europea per la Regione Adriatico-Ionica (EUSAIR) e alla Strategia Europea per la Regione Alpina (EUSALP).
- **Strategia del bacino marittimo:** un quadro strutturato di cooperazione con riguardo a una zona geografica determinata, elaborato dalle istituzioni dell'Unione, dagli Stati membri, dalle loro regioni e, ove del caso, da paesi terzi che condividono un bacino marittimo; tale strategia del bacino marittimo tiene conto delle specifiche caratteristiche geografiche, climatiche, economiche e politiche del bacino marittimo. L'Italia ricade nell'Iniziativa WESTMED.